

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26.02.2008

REGOLAMENTO COMUNALE

**di Polizia Mortuaria
e dei Servizi Funebri e Cimiteriali
del Comune di Laconi**

- INDICE -

CAPITOLO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME	4
ART. 2 - COMPETENZE E FORME DI GESTIONE	4
ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	5
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	5
CAPITOLO II	6
STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI	6
ART. 5 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE	6
CAPITOLO III	7
NORME DI POLIZIA MORTUARIA	7
ART. 7 - FERETRI	7
ART. 8 - TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 9 - PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL TRASPORTO DI SALME	8
ART. 10 - ORARI E MODALITÀ DEI TRASPORTI	9
CAPITOLO IV	9
CIMITERI	9
ART. 11 - CIMITERI	9
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI	9
CAPITOLO V	10
INUMAZIONI E TUMULAZIONI	10
ART. 13 - INUMAZIONE	10
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLA FOSSA	10
ART. 15 - TUMULAZIONE	10
CAPITOLO VI	11
ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI	11
ART. 16 - ESUMAZIONE ORDINARIA	11
ART. 17 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	11
ART. 18 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	11
ART. 19 - ESTUMULAZIONI	11
ART. 20 - DISPOSIZIONI PER LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI	12
CAPITOLO VII	12
CREMAZIONI	12

ART. 21 - <u>CREMAZIONI</u>	12
CAPITOLO VIII	13
NORME CIMITERIALI	13
ART. 22 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	13
ART. 23 - DIVIETI SPECIALI	13
ART. 24 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	14
ART. 25 - RESPONSABILITÀ	14
CAPITOLO IX	14
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANI REGOLATORI CIMITERIALI	14
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI	14
ART. 27 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
CAPITOLO X	15
CONCESSIONI	15
ART. 28 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	15
ART. 29 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	16
ART. 30 - SEPOLTURE PRIVATE	16
ART. 31 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	16
ART. 32 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI - DURATA DELLE CONCESSIONI	17
ART. 33 - <u>SUBENTRI</u>	17
ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	18
ART. 35 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	18
ART. 36 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	19
ART. 37 - RICONCESSIONI	19
ART. 38 - AUTOCERTIFICAZIONE PER TUMULAZIONI URGENTI	19
ART. 39 - RETROCESSIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI	19
CAPITOLO XI	20
NORME TECNICHE	20
ART. 40 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	20
ART. 41 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	20
ART. 42 - DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	21
ART. 43 - RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE	21
ART. 44 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	21
ART. 45 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	22
ART. 46 - VIGILANZA	22
ART. 47 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	22
ART. 48 - <u>CAUTELE</u>	23
ART. 49 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	23
ART. 50 - <u>SANZIONI</u>	23
ART. 51 - <u>RINVIO</u>	24

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

In tal caso sarà opportuno redigere un testo coordinato conseguente, non avente valore ufficiale, al fine di consentire una chiara lettura agli utilizzatori del servizio ed ai concessionari.

Art. 2 - Competenze e forme di gestione

La gestione dei servizi inerenti la Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Laconi, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, dall'Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici

I poteri e le competenze comunali in materia, attribuite al Sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono delegate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ad eccezione di quelle sanitarie, in materia di trasporto funebre, polizia mortuaria, cimiteri, deposito di osservazione e obitorio, le quali restano in capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo e Autorità Sanitaria Locale.

Pertanto, salvo i limiti di cui sopra, è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del Regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi

1. la visita necroscopica;
2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. l'inumazione in campo comune;
4. la deposizione delle ossa in ossario comune;
5. le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
6. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Tali servizi, escluso quello di cui al punto 1), di competenza dell'ASL, dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti; dal Comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Municipale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dell'ufficio tecnico Comunale è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

inoltre, sono accessibili al pubblico:

1. l'orario di apertura e chiusura del cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
2. copia del presente Regolamento;
3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
6. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPITOLO I I

Strutture e Servizi Mortuari

Art. 5 - Deposito di osservazione e obitori

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12,13,14 e 15 del DPR 285/90, il deposito di osservazione, la sala celle refrigeranti e l'obitorio del Comune di Laconi sono situati nei locali idonei della Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile di Isili.

La gestione e l'utilizzo delle attrezzature dei locali autoptici presenti nella Camera Mortuaria sono di stretta competenza dell'ASL.

L'ammissione di salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dalla ASL a ciò delegata ai sensi dell'art. 2 co.3, dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Sanitaria o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi altresì i familiari del defunto se non autorizzati.

Agli operatori delle imprese funebri è fatto divieto trattenersi nel locale oltre il tempo necessario all'espletamento delle relative prestazioni.

La sorveglianza può essere esercitata, oltre che da personale qualificato, anche con apposite strumentazioni.

E' vietata ogni attività di negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri nei locali della Camera Mortuaria.

E' vietato altresì agli operatori di imprese funebri stazionare nell'area cortilizia della Camera Mortuaria e presso gli ingressi al fine di acquisire servizi di onoranze funebri.

Art. 6 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

CAPITOLO III

Norme di Polizia Mortuaria

Art. 7 - Feretri

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. Per la tumulazione:

- nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;

2. Per la inumazione:

- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
- A. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- B. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 - Trasporti funebri

1. Trasporto nel Comune

I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P-R. 285/90

Possono effettuare trasporti funebri con mezzi propri le Amministrazioni militari per le sole salme dei militari in servizio, le congregazioni e le confraternite costituite a tal fine e riconosciute come enti morali.

L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e del parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei prodotti abortivi è rilasciata dall'ASL secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 285/90.

2. Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Comuni intermedi, quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

3. Trasporto da altro Comune

Il trasporto di salme provenienti da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero. Viene rilasciata apposita disposizione al seppellimento indicando l'esatta sistemazione della salma.

Per le salme provenienti da altri Comuni, per i quali durante la fase di trasporto è previsto l'uso della cassa di zinco, od altro materiale non biodegradabile, questa deve essere esterna alla cassa di legno, se destinata all'inumazione.

Per il trasporto di prodotti abortivi, vale quanto specificato nel precedente paragrafo 1.

4. Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

5. Trasporto di ceneri e resti

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Art. 9 - Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore a 100 km;
- b) trasporto effettuato fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

Art. 10 - Orari e modalità dei trasporti

Gli orari per i trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco; nonchè le modalità ed i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito. Il trasporto fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo unico delle leggi di sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n° 773 comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.

CAPITOLO IV

Cimiteri

Art. 11 - Cimiteri

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nel Cimitero Urbano.

Art. 12 - Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285.

Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine dei cimiteri, compresa altresì la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali.

Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Laconi, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepolture private individuali o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPITOLO V

Inumazioni e Tumulazioni

Art. 13 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

1. sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 30 anni dal giorno del seppellimento, e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
3. Nell'assegnazione del loculo per la tumulazione inizia da una estremità, le stesse si utilizzano fila per fila, senza soluzione di continuità.

Art. 14 - Individuazione della fossa

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiali inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, oppure di una lapide di altezza non superiore a m. 1,55, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

Il costo e la manutenzione delle lapidi e dei copritomba sono interamente a carico dei richiedenti.

Nell'assegnazione del loculo per la tumulazione inizia da una estremità le stesse si utilizzano fila per fila, senza soluzione di continuità.

Art. 15 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90

CAPITOLO VI

Esumazioni - Estumulazioni

Art. 16 - Esumazione ordinaria

Il turno ordinario di inumazione è di 30 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un trentennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Art. 17 - Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 18 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 19 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

1. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
2. sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

Art. 20 - Disposizioni per le esumazioni e le estumulazioni

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Sindaco, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni. Nel caso venga richiesta una riserva, motivata dall'avvicinamento al defunto coniuge e/o convivente, questa può essere accolta solo in seguito al decesso dell'altro coniuge e/o convivente.

Art. 21- Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'U.T.C. al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

Gli oggetti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia e conservato agli atti dell'Ufficio di Ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'U.T.C. che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Cremazioni

Art. 22 - Cremazioni

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata tramite atto scritto con firma autenticata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad una So.cre.m., è sufficiente la presentazione della dichiarazione sottoscritta dall'associato, convalidata dal relativo Presidente e depositata presso l'Ente.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, autorizzerà i richiedenti ad avvalersi, a tal fine, dell'impianto più vicino o comunque di un impianto da essi scelto secondo criteri di convenienza economica, tecnica, di opportunità sociale.

CAPITOLO VIII

Norme Cimiteriali

Art. 23 - Disciplina dell'ingresso

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi ad eccezione del carro funebre, dei parenti, tutti coloro che hanno difficoltà deambulatorie.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- c) alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dall'ufficio cimiteriale;
- d) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- e) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili;

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all'interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale competente..

Art. 24- Riti religiosi

I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento all'art. n° 10.

Art. 25 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione;
- b) sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- e) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

- f) filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
 - g) consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
 - h) collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico
 - g) I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 26- Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 27 - Responsabilità

Il Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

CAPITOLO IX

Disposizioni generali e Piani Regolatori Cimiteriali

Art. 28 - Disposizioni generali

Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha inoltre aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e

nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.90 n. 285. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto a vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.90 n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale dovrà prevedere la possibilità di destinare un reparto/area alla sepoltura delle salme, conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Art. 29 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune provvederà ad elaborare i Piani Regolatori Cimiteriali per il cimitero, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dagli artt.54-63 del D.P.R. n. 285/1990.

Tali Piani Regolatori saranno soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale.

CAPITOLO X

Concessioni

Art. 30 - Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione delle concessioni in generale, nel cimitero urbano, avviene tenendo conto dei seguenti criteri che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione e di elaborare una graduatoria in base alla quale viene stabilito l'ordine di priorità:

- a) l'elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
- b) la precedenza viene riconosciuta a coloro che hanno salme tumulate in tombe o loculi altrui, resi disponibili temporaneamente dal diretto concessionario che intendano predisporre la loro definitiva sistemazione,
- c) nel caso di richiesta di aree per le sepolture private costituisce priorità d'ordine per l'assegnazione il numero di salme tumulate temporaneamente in tombe o loculi altrui;
- d) il diritto alla concessione del lotto edificabile è condizionato all'accettazione delle seguenti condizioni: la posizione, l'orientamento, la tipologia edificatoria e i vincoli normativi sussistenti nel lotto;
- e) la richiesta di concessione (riserva) di un loculo contiguo può essere presentata solo nel caso di avvenuto decesso di uno dei due coniugi;
- f) ha diritto al rilascio della concessione in anticipo (riserva) la "persona sola" che certifichi la mancanza di parentela di 1° e 2° grado;
- g) relativamente alla concessione (riserva) di cui alle precedenti lettere f) e g) si intende fissato nel limite minimo di 75 anni, l'età per la richiesta.

L'inesistenza di almeno una delle condizioni descritte ai punti precedenti determina l'esclusione dall'elenco e l'archiviazione della richiesta inoltrata

Art. 31 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali

Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato non deve avere nessun'altra concessione, unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata la cui capacità non permetta più tumulazioni.
- b) ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l'interessato, ha l'obbligo di retrocedere il loculo/i se ne è concessionario, qualora effettuati il trasferimento delle salme.

Art. 32 - Sepolture private

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, il Gestore può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Art. 33 - Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse in base all'art. 28 co.f), potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi:

- per gli atti redatti prima del 1988 - composta dagli ascendenti fino al 3° grado, discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei, il coniuge non separato legalmente, figli adottivi e legittimati;

- per gli atti redatti dopo il 1988 - composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, e loro coniugi, in qualunque grado, dai fratelli e sorelle fino a completamento della capienza.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

Art. 34 - Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali - Durata delle concessioni

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
2. la durata;
3. la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
4. le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
5. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.-

Il rilascio di una concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti e vigenti al momento del rilascio della concessione

Il Responsabile dell'U.T.C. può, in particolari casi, riconoscere il diritto di concessione, immediatamente dopo l'approvazione del piano di concessionamento, tramite la firma di un atto preliminare, riservando l'atto definitivo di concessione al momento successivo della consegna di manufatti.

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

La durata della concessione fatta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è fissata in 30 anni, con decorrenza dalla data del pagamento della tariffa di concessione al momento vigente;

In caso di traslazione della salma in altro loculo prima della scadenza della concessione, deve essere attivata una nuova concessione.

Art. 35 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'U.T.C. richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui ai comma precedenti, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile dell'U.T.C., entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 36 - Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'U.T.C., rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Responsabile dell'U.T.C. dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 37 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal Sindaco o da un suo Delegato.
2. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
3. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
4. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
5. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
8. quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 33 co. 3;

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 6. ed 7. è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 38 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'arcata o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Nel caso in cui, durante le operazioni di cui all'art. 19, la salma non risulti completamente mineralizzata restano a carico degli aventi diritto le spese per la tumulazione per almeno 5 anni nello stesso loculo o in altro, compreso l'eventuale acquisto della bara metallica, idonea a norma di legge, se necessaria.

Art. 39 - Riconcessioni

Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta.

In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti.

Art. 40 - Autocertificazione per tumulazioni urgenti

Qualora ci si avvalga degli artt. 33 e 37 del presente Regolamento, potrà essere concessa la sepoltura avvalendosi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui risultassero non sussistere le condizioni per il subentro e per la riconcessione, il richiedente si impegna ad estumulare/esumere la salma a proprie spese. La salma sarà estumulata nei tempi fissati dall'Amministrazione.

Art. 41 - Retrocessione di concessioni cimiteriali

Il titolare di una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere alla parte che retrocede, quale elemento vincolante per accettare la retrocessione, di indicare un nuovo concessionario.

In sede di retrocessione, sia per sepolture individuali che per sepolture o aree private in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua), novantanovenne e sessantennale, sarà riconosciuto ai retrocedenti una cifra pari a percentuali di indennizzo riportate nelle tabelle allegate al presente regolamento.

CAPITOLO XI

Norme tecniche

Art. 42 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'U.T.C., su conforme parere del Dirigente individuato dall'ASL come titolare delle funzioni attribuite dal DPR 285/90 al Coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui al capitolo XVII del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di dichiarazione di asseveramento.

Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto pena la dichiarazione di decadenza e diffida della concessione in oggetto. L'U.T.C. procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'U.T.C. provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Previa autorizzazione dell'U.T.C. è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Art. 43 - Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

L'Amministrazione può richiedere interventi manutentivi ritenuti a suo insindacabile giudizio, indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

Il concessionario delle sepolture private è tenuto a dare comunicazione al Responsabile dell'U.T.C. di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali.

In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi. In caso di necessità ed urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

Sono compresi tra gli interventi di manutenzione anche le conseguenze dell'incuria, da intendersi accertata nel caso in cui non sia leggibile, o sia scomparso, da almeno un anno il nome e/o le date di nascita e morte; ciò è da intendersi anche per le sepolture individuali (loculi comuni).

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

Art. 44 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile dell'U.T.C. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

Art. 45 - Responsabilità e deposito cauzionale

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 46 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'U.T.C.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 47 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'U.T.C.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

Art. 48 - Vigilanza

I tecnici vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il responsabile dell'U.T.C. accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 43.

Art. 49 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
- d) Al personale suddetto è vietato:
- e) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- i) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 50 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, etc..) od una concessione (aree, arcate, loculi, apposizioni di epigrafi, lapidi, croci, costruzione di tombe, monumenti, etc.....), s'intende agisca in nome e per conto, e con il preventivo consenso, di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 51 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Art. 52 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 53 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.